

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SOMALIA

Agosto IV

Mogadiscio, 25 maggio 1960

Suppl. N. 5 al N. 5

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — ABBONAMENTI: Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — INSERZIONI: per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO Legislativo 4 maggio 1960, n. 5 rep.: *Norme sul reclutamento dei militari dell'Esercito Nazionale della Somalia.* 491

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO Amm.vo 5 maggio 1960, n. 24 rep.: *Arruolamento volontari nell'Esercito Nazionale della Somalia.* 497

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO
MOGADISCIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 1960, n. 5 rep.

Norme sul reclutamento dei militari dell'Esercito Nazionale della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il D.P.R. 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78;

VISTA la Legge 6 aprile 1960 n. 15;

RITENUTA l'opportunità, in relazione al disposto dell'art. 4 della precitata legge 6 aprile 1960, n. 15, di emanare norme sul reclutamento dei militari per la formazione dell'Esercito Nazionale;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro, Ministro dell'Interno;

DECRETA:

Art. 1.

(Reclutamento. — Norme Generali)

I militari dell'Esercito Nazionale della Somalia sono reclutati mediante arruolamenti volontari, disposti con appositi bandi, nei limiti degli organici stabiliti.

Gli arruolamenti vengono effettuati per contingenti regionali.

— Particolari disposizioni saranno emanate per il reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e degli appartenenti a determinate categorie di specializzati.

Art. 2.

(Requisiti richiesti per l'arruolamento).

Possono aspirare all'arruolamento volontario, di cui all'articolo precedente, i cittadini somali i quali:

- 1) rientrino nei limiti di età stabiliti da ciascun bando di arruolamento;
- 2) siano in possesso dei requisiti fisici richiesti, secondo il giudizio delle Commissioni regionali di arruolamento, di cui all'art. 4 del presente decreto;
- 3) risultino di buona condotta morale e civile;
- 4) non abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo;
- 5) non risultino essere stati in precedenza congedati o licenziati per motivi disciplinari o per inidoneità fisica tuttora perdurante da altro Corpo o Forza Armata dello Stato.

Art. 3.

(Bandi di arruolamento).

I bandi di concorso per l'arruolamento volontario, disposti con decreto del Primo Ministro su proposta del Ministro della Difesa e sentito il Consiglio dei Ministri, debbono indicare:

- 1) il tipo di arruolamento e il numero dei posti messi a concorso;
- 2) le norme per partecipare al concorso di arruolamento ed i requisiti richiesti;
- 3) le modalità di accertamento dell'idoneità fisica degli aspiranti e degli altri requisiti prescritti;
- 4) gli eventuali criteri di precedenza negli arruolamenti;
- 5) le eventuali aliquote riservate a determinate categorie;
- 6) la ripartizione dei posti messi a concorso sulla base di contingenti regionali;
- 7) il periodo dell'addestramento di base, della ferma e delle rafferme;
- 8) il trattamento economico iniziale;
- 9) ogni altra eventuale utile indicazione.

Art. 4.

(Commissioni regionali di arruolamento).

Le operazioni di reclutamento vengono effettuate da apposite Commissioni regionali da istituirsi a cura del Comando dell'Esercito.

Ogni Commissione ha sede presso gli Uffici della Regione, alla quale è assegnata, ed è così composta:

- Un Ufficiale dell'Esercito, nominato dal Comandante dell'Esercito — *Presidente*;
- Un Ufficiale delle Forze di Polizia, designato dal Comandante delle stesse — *Membro*;
- Un Medico designato dal Ministero Sanità Veterinaria e Lavoro — *Membro*;

— Due Sottufficiali dell'Esercito, nominati dal Comandante dell'Esercito, — *Membri.*

Ad uno dei due Sottufficiali vengono affidate le funzioni di Segretario.

Presso ogni Commissione prestano altresì servizio:

- Un Funzionario civile di ruolo, designato dal Governatore regionale, in veste di osservatore;
- Un Qadi, designato dal Giudice regionale, in veste di assistente;
- Un Militare, assegnato dal Comandante dell'Esercito, con funzioni di scrivano-dattilografo.

Per meglio espletare le loro funzioni le Commissioni possono spostarsi nell'ambito di ciascuna Regione, nelle Sedi dei vari Distretti.

Ad operazioni ultimate, le Commissioni vengono sciolte.

Art. 5.

(Compiti delle Commissioni regionali di arruolamento)

Le Commissioni regionali hanno i seguenti compiti:

- 1) ripartire, se del caso, equamente tra i Distretti della Regione, loro assegnata, il contingente di aspiranti regionale;
- 2) procedere all'esame delle domande e sottoporre a visita ciascun aspirante onde accertare la sua idoneità all'arruolamento;
- 3) procedere, tra gli idonei, alla scelta degli arruolabili nei limiti del contingente stabilito, secondo i criteri di precedenza fissati in ogni bando;
- 4) avvertire gli arruolabili che la data dell'arruolamento verrà fissata per tutti dal Comando dell'Esercito della Somalia e che immediatamente dopo tale data, che verrà loro annunciata tramite i Distretti, essi avranno il dovere di presentarsi ai Centri di Addestramento che saranno loro indicati.

Art. 6.

(Obblighi derivanti dall'arruolamento).

Con l'arruolamento le reclute assumono tutti gli obblighi inerenti al loro nuovo stato e dallo stesso momento sono assoggettate alle leggi militari.

Art. 7.

(Centri di addestramento reclute).

A cura del Comando dell'Esercito, vengono costituiti appositi Centri di addestramento reclute — a carattere permanente o temporaneo —, presso cui gli arruolati debbono compiere il periodo di addestramento base, di cui all'articolo seguente.

Il personale dei Centri di addestramento viene opportunamente scelto dal Comandante dell'Esercito tra gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i graduati, che risultino particolarmente idonei per bene assolvere lo specifico incarico di istruttori.

Art. 8.

(Periodo di addestramento base).

Giunte al Centro di addestramento, le reclute sono sottoposte ad un periodo di addestramento base della durata di sei mesi.

Durante detto periodo, su proposta del Comandante del Centro e su decisione insindacabile del Comandante dell'Esercito, le reclute possono essere prosciolte dagli obblighi assunti:

- 1) a domanda, per accertati motivi di privato interesse;
- 2) per accertata inidoneità fisica, risultante da eventuali ulteriori esami clinici, cui le reclute possono essere sottoposte anche durante il periodo di addestramento base;
- 3) per gravi mancanze disciplinari;
- 4) per insufficiente attitudine militare.

Art. 9.

(Ferma ed assegnazione alle Unità dell'Esercito).

Ultimato con esito favorevole il periodo di addestramento base, le reclute assumono, pronunciando apposito giuramento, l'impegno di ferma della durata di quattro anni e, a cura del Comando dell'Esercito, vengono assegnate alle varie Unità.

Salvo quanto stabiliranno in materia gli ordinamenti militari, durante il periodo di ferma il Comandante dell'Esercito ha la facoltà di prosciogliere il militare dagli obblighi assunti dietro motivata richiesta del medesimo.

Art. 10.

(Rafferme).

Allo scadere del periodo della ferma di cui all'art. 9, i militari possono, a domanda, chiedere ed ottenere successive rafferme biennali, sino al raggiungimento del limite massimo di età, da stabilirsi, per i vari gradi, con successivo provvedimento.

La concessione della rafferma biennale può essere rifiutata, a giudizio insindacabile del Comandante dell'Esercito, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Salvo quanto stabiliranno in materia gli ordinamenti militari, anche durante i periodi di rafferma il Comandante dell'Esercito ha la facoltà di prosciogliere il militare dagli obblighi assunti dietro motivata richiesta del medesimo.

Art. 11.

(Gruppo Mobile e Aviazione).

Le disposizioni del presente Decreto non trovano applicazione nei confronti del personale del Gruppo Mobile e dell'Aviazione, di cui allo art. 2 della Legge 6 aprile 1960, n. 15: «Istituzione dell'Esercito Nazionale della Somalia», per il quale personale verranno emanate apposite disposizioni.

Mogadiscio, li 4 maggio 1960.

L'AMMINISTRATORE

Mario Di Stefano


Il Primo Ministro

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 59.

Mogadiscio, li 23 maggio 1960.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO Amm.vo 5 maggio 1960, n 24 rep.

Arruolamento volontari nell'Esercito Nazionale della Somalia.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRIMO MINISTRO

VISTA la Legge 6 aprile 1960, n. 15;

VISTO il Decreto legislativo 4 maggio 1960, n. 5;

RITENUTO di dover provvedere all'arruolamento volontario di 2.000 reclute, destinate a costituire, unitamente al Gruppo Mobile, le prime Unità dell'Esercito della Somalia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

E' indetto un concorso per l'arruolamento di 2.000 volontari nell'Esercito Nazionale della Somalia, di cui all'unito bando di concorso che, con il presente Decreto, si intende approvato.

Mogadiscio, li 5 maggio 1960.

IL PRIMO MINISTRO
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 22 - foglio n. 60.

Mogadiscio, li 23 maggio 1960.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**BANDO DI CONCORSO PER L'ARRUOLAMENTO DI 2.000
VOLONTARI NELL'ESERCITO NAZIONALE DELLA SOMALIA**

1. — Numero dei posti a concorso e contingenti regionali.

E' indetto un arruolamento di n. 2.000 volontari nell'Esercito Nazionale della Somalia.

I contingenti per Regione sono stabiliti come segue:

— Regione della Migiurtinia:	n. 300
— Regione del Mudugh	: n. 300
— Regione del Hiran	: n. 300
— Regione del Benadir	: n. 500
— Regione dell'Alto Giuba	: n. 300
— Regione del Basso Giuba	: n. 300

2. — Requisiti richiesti agli aspiranti all'arruolamento.

Per poter concorrere all'arruolamento, gli aspiranti debbono:

- a) Essere Cittadini somali, di sesso maschile;
- b) Compiere, nell'anno in corso, i 18 anni e non superare i 25;
- c) Essere celibi;
- d) Avere statura non inferiore a mt. 1,70 e perimetro toracico non inferiore possibilmente a cm. 80: comunque non inferiore a cm. 75. Avere raggiunto armonico sviluppo fisico ed essere esenti da difetti organici e funzionali che pregiudichino l'incondizionata idoneità al servizio militare;
- e) Aver ottenuto dalle competenti autorità l'attestazione di buona condotta;
- f) Non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi;
- g) Non essere stati in precedenza congedati o licenziati, per motivi disciplinari o per inidoneità fisica in atto perdurante da altro Corpo o Forza Armata dello Stato.

3. — Norme da seguire per l'arruolamento.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno presentare ai Distretti di residenza apposita domanda, redatta su carta libera.

I Commissari distrettuali, ricevute le domande:

- a) Procederanno all'accertamento dell'identità di ciascun aspirante, apponendo, in calce alla domanda stessa, apposita dichiarazione;
- b) Dichiareranno «non accolte» le domande di coloro che, palesemente, non risulteranno in possesso dei requisiti di cui al precedente numero 2;
- c) A ciascuna domanda accolta daranno un numero progressivo.
- d) Consegneranno ad ogni presentatore di domanda accolta un talloncino di ricevuta con un numero corrispondente a quello dato alla domanda stessa: in base a detto numero, verrà fissata, e successivamente comunicata all'aspirante a cura dei Distretti, la data di presentazione del medesimo alle Commissioni regionali di arruolamento, che si sposteranno di Distretto in Distretto;
- e) Sul retro di ogni domanda accolta, compileranno la prescritta attestazione di buona condotta, sentito il parere del Comandante la Stazione di Polizia competente per territorio;
- f) Terranno a disposizione delle Commissioni regionali di arruolamento tutte le domande ricevute, distinte in «colte» (numerate progressivamente) e «non accolte». Contro l'eventuale non accoglimento delle domande da parte dei Commissari distrettuali è ammesso reclamo scritto — da presentarsi entro cinque giorni — alla Commissione regionale di arruolamento: la Commissione deciderà in merito durante il periodo di tempo in cui svolgerà la sua attività in ogni Capoluogo di Distretto. Le domande di arruolamento potranno essere presentate a partire dal giorno 10 maggio 1960 ed il termine di presentazione scadrà improrogabilmente il giorno 31 maggio 1960.

4. — Aliquota riservata alla Capitale.

I 200 aspiranti, assegnati alla Regione del Benadir, quale aliquota supplementare del proprio contingente (aliquota, pari al 10 per cento del totale dei posti messi a concorso), saranno arruolati nella sola Capitale.

La metà dell'aliquota suddetta, ossia 100 elementi, sarà selezionata tra coloro che risulteranno in possesso, oltre che dei requisiti di cui al n. 2, di una qualifica professionale o tecnica (contabili — dattilografi — autisti — meccanici — elettricisti — radio-operatori — infermieri — ecc.).

Gli aspiranti che ritengono di poter essere inclusi in tali categorie debbono comprovare dette qualifiche preferenziali mediante esibizione del titolo di studio conseguito o di dichiarazione dell'Ufficio del Lavoro Distrettuale, per coloro che abbiano svolto attività qualificata.

Da detti 100 elementi verranno tratti gli specializzati necessari ai vari Comandi ed Unità dell'Esercito.

Nella Capitale, pertanto, dovranno essere arruolati, in complesso:

- Un numero di aspiranti corrispondente al sub-contingente assegnato al Distretto di Mogadiscio;
- 100 aspiranti di requisiti normali;
- 100 aspiranti in possesso delle suddette qualifiche preferenziali.

5. — Selezione degli aspiranti.

Apposite Commissioni regionali di arruolamento, portandosi successivamente in tutti i capoluoghi di Distretto della Regione loro assegnata, procederanno alla visita medica ed all'accertamento dell'idoneità degli aspiranti *ed alla selezione degli arruolabili*.

Tra gli aspiranti risultati idonei costituirà titolo preferenziale per l'arruolamento: la maggior prestanza fisica e militare e il saper leggere e scrivere correntemente.

Le Commissioni di arruolamento sono autorizzate, per meglio esplicare i loro compiti, a ripartire equamente il contingente di arruolandi, stabilito al n. 1 per ciascuna Regione, tra tutti i Distretti della Regione stessa (sub-contingenti).

Qualora, in un Distretto, il numero degli aspiranti all'arruolamento, riusciti idonei ed arruolabili, risultasse inferiore al sub-contingente di arruolandi stabilito per quello stesso Distretto, la differenza verrà equamente ripartita tra gli altri Distretti della Regione, a ciascuno dei quali dovrà essere così maggiorato il rispettivo sub-contingente originariamente assegnatogli.

I prescelti per l'arruolamento saranno, a cura della stessa Commissione regionale, avvertiti che, immediatamente dopo la comunicazione della data dell'arruolamento (che verrà loro fatta a cura dei rispettivi Distretti non appena sarà stata stabilita, per tutti, dal Comando dell'Esercito), dovranno raggiungere i Centri di addestramento reclute con mezzi che verranno loro forniti dai Commissari Distrettuali o dai Comandi militari.

Le decisioni delle Commissioni di arruolamento sono insindacabili.

6. — Periodo di addestramento di base.

Presso i Centri di addestramento le reclute saranno sottoposte ad un periodo di addestramento di base della durata di sei mesi.

Durante detto periodo, su proposta del Comandante del Centro e su decisione insindacabile del Comandante dell'Esercito, le reclute potranno essere prosciolte dagli obblighi assunti con l'arruolamento, per uno dei seguenti motivi:

- a) Per comprovate esigenze di carattere privato, in seguito a domanda.
- b) Per accertata inidoneità fisica risultante da eventuali ulteriori esami clinici, cui le reclute potranno essere sottoposte presso i Centri di addestramento o per sopravvenuta infermità che ne menomi l'idoneità all'incondizionato servizio;
- c) Per gravi mancanze disciplinari.
- d) Per insufficiente attitudine militare, in seguito a proposta del Comandante del Centro, convalidata dal Comandante dell'Esercito.

7. — Ferma e rafferme.

Ultimato il periodo di addestramento di base, della durata di sei mesi, le reclute assumono, pronunziando apposito giuramento, l'impegno di ferma della durata di quattro anni, a decorrere dalla data del giuramento stesso.

Allo scadere di detta ferma i militari possono, a domanda, chiedere ed ottenere successive rafferme biennali sino al raggiungimento del limite massimo di età per i vari gradi.

La concessione della rafferma biennale può essere rifiutata, a giudizio del Comandante dell'Esercito, per gravi motivi disciplinari o per scarso rendimento.

8. — Trattamento economico.

Durante il periodo di addestramento di base le reclute percepiscono lo stesso trattamento economico previsto attualmente per le reclute delle Forze di Polizia.

Durante la ferma quadriennale i militari percepiranno, nei vari gradi raggiunti, una paga uguale a quella base percepita dai pari grado delle Forze di Polizia, maggiorata delle eventuali indennità militari.

Allo scadere della ferma quadriennale verrà corrisposto, a coloro che non chiederanno la rafferma, un premio di congedamento di So. 1.000.

Ai militari raffermati verranno attribuiti, all'inizio di ogni rafferma, scatti paga in misura da stabilirsi.

Ai militari arruolati spettano, sin dall'inizio del periodo di addestramento di base, oltre alla paga:

— l'alloggio, il vestiario, il rinnovamento del vestiario, le cure mediche ed ospedaliere gratuite.

9. — Possibilità di carriera.

Entro i quattro anni della ferma un certo numero di arruolati, in relazione alle esigenze organiche e su proposta dei Comandanti delle rispettive Unità, potrà conseguire, a scelta o per esami, la promozione a graduato.

Dopo almeno due anni di servizio, qualsiasi militare potrà, se in possesso dei voluti requisiti di condotta e di rendimento e del titolo di studio richiesto, partecipare ad eventuali concorsi per esami per essere ammesso a frequentare, in Somalia o all'estero, corsi per sottufficiali ed **ufficiali**.

Dopo sei mesi di ferma qualsiasi militare potrà chiedere di partecipare ed eventuali corsi di specializzazione, previa prova di selezione attitudinale o tecnica da prestare dinanzi ad apposita commissione militare.

Mogadiscio, lì 5 maggio 1960.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.